



Servizi postali in appalto

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

143 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A., in forma abbreviata FONDOPOSTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
15/06/2012 ¹	30/11/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	100%*	TFR
01/12/2013	ad oggi	1,5%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 01/01/2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

88 - FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
15/06/2012 ¹	30/11/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	100%*	TFR
01/12/2013	ad oggi	1,5%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 01/01/2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	14/06/2012	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR
15/06/2012	30/11/2013	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	100%*	TFR
01/12/2013	ad oggi	1,5%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	1%	retrib. tabellare, contingenza al 31/12/2006	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 01/01/2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

Destinatari

FONDOPOSTE

Dal 15/06/2012 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

PREVIAMBIENTE

Dal 15/06/2012 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

LABORFONDS

Dal 01/07/2007 al 15/06/2012 possono aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

Dal 15/06/2012 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Accordo 14/06/2007. La base imponibile è composta dalla seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato, per 14 mesi per anno.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO

Indice:

15/06/2012 CCNL Accordo di rinnovo
01/04/2008 CCNL Accordo di rinnovo
14/06/2007 Accordo previdenza complementare
28/07/2005 CCNL Accordo di rinnovo
18/07/2001 CCNL Testo definitivo
02/02/1996 CCNL Testo definitivo

15/06/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/6/2012, tra FISE-ASSOPOSTE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE e UILTRASPORTI è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese private esercenti servizi postali in appalto 28/7/2005.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2011 e scade il 31/12/2013.

Art. 53 Previdenza complementare

1. Le Parti concordano, nell'ambito dell'accordo di rinnovo 15/6/2012 di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese operanti nel settore.
 2. In tal senso, superando quanto stabilito con accordo tra le Parti il 14/6/2007 e 1/4/2008, si individuano come fondi di destinazione il Fondo Poste ovvero, in alternativa, il Fondo Previambiente.
 3. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Poste o, in alternativa, del Fondo Previambiente tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano; l'adesione avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo Poste o del Fondo Previambiente.
 4. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.
 5. Con decorrenza 1/12/2013, il contributo è dovuto nella misura minima dell'1% a carico del lavoratore associato e nella misura dell'1,5% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondo Poste o al Fondo Previambiente.
 6. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente; l'opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Poste o dal Fondo Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme.
 7. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.
 8. Il rapporto di adesione al fondo, una volta istituito, è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Poste o del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori.
 10. Per i lavoratori è prevista, in caso di adesione al fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
- Le Organizzazioni sindacali stipulanti SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE e UILTRASPORTI si impegnano a sciogliere la riserva in ordine all'applicazione del presente accordo di rinnovo a seguito della consultazione assembleare delle lavoratrici e dei lavoratori, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

01/04/2008

Verbale di accordo

Il giorno 1/4/2008, presso la sede della FISE, si sono incontrate la FISE e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UIL-POST, la UIL-TRASPORTI.

Premesso che:

- in data 14/6/2007, in considerazione della scadenza al 30/6/2007 individuata dal D.Lgs. n. 252/2005 per la scelta in merito al conferimento del TFR, FISE-ASSOPOSTE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST e UIL-TRASPORTI hanno sottoscritto l'intesa relativa all'individuazione del FONDOPOSTE come fondo di riferimento per la categoria, in relazione agli effetti di legge;
- rilevato che, a seguito di approfondimento di alcuni aspetti tecnico-giuridici, quanto convenuto nell'accordo citato non si è rivelato utile ad una corretta e tempestiva attivazione degli organi statutari del FONDOPOSTE, finalizzata all'ampliamento del fondo stesso alla categoria interessata.

Fermo restando tutto quanto previsto nell'accordo 14/6/2007, le parti ribadiscono la volontà di aderire al "FONDOPOSTE", e prendono atto della necessità che lo Statuto del fondo sia integrato da clausole che estendano l'area dei destinatari ai lavoratori delle imprese esercenti servizi postali in appalto, cui si applichi il CCNL 28/7/2005 e successivi rinnovi, stipulato dalle medesime parti che sottoscrivono il presente accordo. Inoltre, FISE-ASSOPOSTE accetta di differire a giugno 2009, data di rinnovo dell'assemblea dei delegati di FONDOPOSTE ogni determinazione in ordine a criteri, modalità, entità della propria rappresentanza in seno al citato organismo assembleare.

FISE-ASSOPOSTE delega le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ad attivare i necessari adempimenti ai fini dell'effettiva operatività di quanto convenuto in data odierna, ad integrazione dell'accordo 14/6/2007.

I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori decorreranno dal mese successivo all'adesione al FONDOPOSTE.

14/06/2007

Verbale di accordo

In data 14/6/2007, tra FISE; e SLC-CGIL; SLP-CISL; UIL-POST; UIL-TRASPORTI;

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 come modificato ed integrato dalla legge n. 296/2006;
- preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia il 30/1/2007;
- stabilito che, entro il 30/6/2007 e, per i neo-assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti cui si applica il c.c.n.l. imprese esercenti servizi postali in appalto devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del TFR maturando a partire dall'1/1/2007,

si è concluso il seguente verbale di accordo.

1. In attuazione dell'articolo 53 del c.c.n.l. di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese operanti nel settore. In tal senso si individua come fondo di destinazione il "FONDOPOSTE".
2. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Pensione nazionale a capitalizzazione Fondoposte tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano; l'adesione avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondoposte.
3. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.
4. Il contributo è dovuto nella misura minima dell'1% a carico del lavoratore associato e nella misura dell'1% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondoposte.
5. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondoposte; l'opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondoposte non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme.
6. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondoposte faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.

7. Il rapporto di adesione al fondo una volta istituito è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondoposte, consultabili da tutti i lavoratori.

I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori decorreranno dalla data di modifica dello statuto del Fondoposte, finalizzata a recepire il presente accordo ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti successivamente alla modifica statutaria.

Le parti concordano che quanto oggetto di impegno con il presente accordo costituisce anticipazione del rinnovo economico biennale in scadenza al 31/7/2007; del presente accordo, pertanto, si terrà conto ai fini della quantificazione della somma complessiva coerentemente con quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993.

28/07/2005

Previdenza Complementare

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 53 del presente C.C.N.L., nonché in relazione all'emanazione del decreto legislativo di attuazione della riforma previdenziale di cui alla legge n. 243/2004, le parti si incontreranno entro il 31/10/2005 al fine di assumere le conseguenti decisioni.

18/07/2001

Art. 53 - Previdenza complementare.

Con riferimento alla legge n. 335/95 di riforma delle pensioni, le parti stipulanti s'impegnano ad attivare un tavolo di confronto sulla previdenza complementare, dopo il 30.9.96.

Art. 46 - Previdenza complementare

Con riferimento alla legge 335/95 di riforma delle pensioni, le parti stipulanti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto sulla previdenza complementare, dopo il 30/9/1996.
